

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

28 maggio 2024

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

A.S. 1133

FASCICOLO EMENDAMENTI

28 MAGGIO 2024 - ORE 20,15

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « definisce il quadro nazionale finalizzato» aggiungere le seguenti: « a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.2

DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" con le seguenti: "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."

1.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

PIRRO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della com-

petenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.«

1.7

PARRINI, GIORGIS

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014» con le seguenti: «Cabina di regia di cui al comma 1»;

all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: «Cabina di regia» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 del presente decreto».

1.8

PARRINI, GIORGIS

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «"Fondo FSC" o».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» con le seguenti: «dal FSC»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «a valere sul Fondo FSC» con le seguenti: «a valere sul FSC».

Art. 2

2.1

LIRIS, SIGISMONDI, MENNUNI

Al comma 1, sostituire le parole: «riferimento alle» con le seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle».

2.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » aggiungere le seguenti: « crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.3

SPELGATTI, PIROVANO, TOSATO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al Comma 1, sostituire le parole: "e la protezione dell'ambiente;" con le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria e la protezione dell'ambiente; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori;" .

2.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.5

DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: ", ivi compresi gli interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,".

2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.7

LOTITO

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti:

"ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.8

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « infrastrutture per il rischio idrogeologico» aggiungere le seguenti: « e per il rischio idraulico»

2.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori";

c) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.10

NOCCO, LIRIS

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori, riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche";

2.11

LOTITO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) *dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:* "transizione digitale dei territori"; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.12

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente», *inserire le seguenti:* «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:
"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.15

DAMANTE

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;"

2.16

LOTITO

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:
"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:
"transizione digitale dei territori"

2.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"

2.19

DAMANTE

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori;"

2.20

LOTITO

*Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:
"transizione digitale dei territori"*

2.21

LOTITO

Al comma 1, dopo la parola "energia," aggiungere la parola "turismo".

2.22

LIRIS, MENNUNI

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo;"

2.23

BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, dopo la parola "energia," inserire la seguente: "turismo"

2.24

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo"

2.25

DAMANTE

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la parola "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.27

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "sostegno allo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

2.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "anche per la transizione verde "aggiungere: "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà;

nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.32

DAMANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.33

DAMANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.3

PIRRO

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire le seguenti "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.4

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.5

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente "d-bis.) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2."

3.6

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi."

3.7

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole "da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

2) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "30 settembre 2024"*

3.8

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti "sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

3.9

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.10

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le parole: "e gli Enti Locali",*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti parole: "e dai Presidenti dell'Anci e dell'UPI"*

3.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'ANCI".

3.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'ANCI".*

3.13

LOTITO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti "e gli Enti Locali",*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI"*

3.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'UPI".

3.15

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole "e dal Presidente dell'UPI."*

3.16

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali",

3.17

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti delle Province».

3.18

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI».

3.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.21

PIRRO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.22

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, "e ne dà comunicazione alle competenti commissioni parlamentari con cadenza periodica e comunque non superiore a tre mesi".

3.23

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) trasmette al Parlamento, a seguito della verifica di cui alla lettera c), i risultati dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 »

3.24

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica non superiore a tre mesi, lo stato di avanzamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 4;"

3.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

3.28

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali."

3.29

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.30

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI",

3.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 dopo le parole "Trento e Bolzano" aggiungere le parole "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

Enrico BORGHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.35

PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.36

BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale"

3.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.38

AMBROGIO, LIRIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.39

LOTITO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.40

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.41

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, alle sedute della cabina di regia partecipano rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»

3.42

PIRRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

3.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis) partecipano ai lavori della Cabina di regia le Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

Art. 4

4.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» con le seguenti: « il completo utilizzo» e le parole: «individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» con le seguenti: « predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.2

AMBROGIO, LIRIS

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.3

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province"

4.4

LOTITO

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti:

"sentite le Province".

4.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti:

"sentite le Province".

4.6

DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole "programmazione 2021-2027" inserire le seguenti "sentite le Province".

4.7

LIRIS, NOCCO

Al comma 1, dopo la parola «individuano», inserire le seguenti: «, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.8

BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, dopo la parola «individuano» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.12

PIRRO

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "*a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", aggiungere le seguenti: "*a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.14

PARRINI, GIORGIS

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» con le seguenti: «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060».

4.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.16

LIRIS, AMBROGIO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti: "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.17

LOTITO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire infine le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.18

BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse,", inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità";

b) alla lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole "e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.19

PARRINI, GIORGIS

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e con le risorse del PNRR» con le seguenti: «e a valere sulle risorse del PNRR».

4.20

POTENTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera d), aggiungere sostituire le parole "regionale o locale" con le seguenti: "regionale o provinciale, con particolare riferimento ai divari fra aree rurali e centri urbani";

b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola "dettagliati".

4.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) impatto occupazionale e sociale degli interventi.

4.22

NOCCO, MENNUNI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.23

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.24

TOSATO, SPELGATTI, PIROVANO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis. Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.25

DAMANTE

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente "f-bis.) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.27

LOTITO

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.29

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

"m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirata a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.30

DAMANTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirata a progetti per agevolare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.31

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

"m-bis) Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.32

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «; m-bis) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.»

4.33

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: ", e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.34

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4 primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.35

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima del punto inserire le seguenti parole: «, nonché i territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

7-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma «4. Per le finalità di cui al comma 2 il Piano strategico della ZES è integrato con gli obiettivi dell'area Cratere 2016 entro sessanta giorni dalla data di inclusione nella ZES unica.».

7-sexies. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole « e nelle zone assistite della regione Abruzzo» e prima delle parole «, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) » inserire le seguenti parole: « nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

4.36

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 124 del 2023 dopo le parole «nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,» e prima delle parole "dal presidente dell'Unione delle province d'Italia,» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,».

4.37

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."»

4.38

DAMANTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.«.

4.39

PAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.".».

4.40

LIRIS, NOCCO

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.»

Art. 5

5.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.2

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma ricadente nel settore strategico del rischio idrogeologico e della protezione ambientale, che sia regione a statuto speciale o provincia autonoma, provvede all'inserimento dei dati di monitoraggio secondo modalità semplificate che garantiscano il rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo alle spese per lavori eseguiti in amministrazione diretta.»

5.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

5.6

PARRINI, GIORGIS

Al comma 3, sostituire le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» con le seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027».

5.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale".

5.9

PIRRO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi", aggiungere le seguenti: "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni

di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis: "Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

5.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma *4-bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 6

6.1

AMBROGIO, NOCCO

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) Al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e ".

6.2

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali" e dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e ".

6.3

LOTITO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti:

"centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti:

"agli enti locali e ".

6.4

DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti "centrali, regionali e locali,";*

b) *dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti "agli enti locali e".*

6.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e".

6.6

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"*

6.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

b) *al comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"*

6.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» aggiungere le seguenti: «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del loro territorio».

6.9

DAMANTE

Al comma 2, sostituire le parole: «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» con le seguenti "Città metropolitane 2014-2020«.

6.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni" inserire le seguenti "e alle medesime condizioni contrattuali";

b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.11

PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «selezionato sulla base delle predette disposizioni» inserire le seguenti «e alle medesime condizioni contrattuali»;

b) in fine, inserire il seguente periodo «Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal medesimo comma 4.».

6.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni", inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali" e aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.13

PARRINI, GIORGIS

Al comma 2, dopo le parole: «del predetto Programma» aggiungere le seguenti: «operativo complementare».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di ammissibilità del Programma» inserire le seguenti: «operativo complementare».

6.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 3 e 4;

b) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis "la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all'Amministrazione diverse da quelle regionali.

6.15

LIRIS, SIGISMONDI, MENNUNI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

6.16

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" con le seguenti "sono a tempo indeterminato".

6.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026", con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.18

PIRRO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale

stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

6.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter) Il Fondo di cui al comma *4-bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma *4-bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e *17-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse."

6.21

PIRRO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo

colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.».

6.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.23

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.24

PIRRO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma,

l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».

6.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.26

RUSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, valorizzando la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «non dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi nella qualifica ricoperta,».

6.27

DAMANTE

Al comma 5, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate,".

6.28

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5 sono sopresse le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.30

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

6.31

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.32

LOTITO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

6.33

FREGOLENT

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole "senza finalità di lucro" sono soppresse».

6.34

MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "senza finalità di lucro" sono soppresse.

6.35

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, dopo le parole: «*dipendente della pubblica amministrazione*» sono inserite le seguenti: «, *delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici nonché delle Società a controllo pubblico, purché in servizio all'esito di superamento di prova di esame nell'ambito di selezione pubblica*»."

6.36

LIRIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.»

6.37

LOTITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di implementarne e supportarne l'attività di monitoraggio e semplificazione, nonché anche allo scopo di verificare l'impatto della misurazione della performance dei pubblici dipendenti in termini di revisione della spesa pubblica e in materia sociale, è previsto un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, di cui all'articolo 6, comma 8-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che

si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.38

MINASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

6.39

DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è differita al 31 dicembre 2024."

6.40

BARCAIUOLO, LIRIS

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, seguenti:

«6-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere n. 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità, di cui n. 70 nella Famiglia tecnica e n. 30 nelle Famiglie amministrativo-giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *6-bis*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di n. 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di n. 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-quater. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dai commi *6-bis* e *6-ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 500.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai medesimi commi *6-bis* e *6-ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 670.816 per l'anno 2024 e ad euro 325.284 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, pari a euro pari a euro 1.786.233 per l'anno 2024 e a euro 7.710.827 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

6.41

MINASI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, un apposito Nucleo coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale, con compiti di consulenza, studio e ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.42

UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

6-ter. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

6-quater. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

6-quinquies. I dipendenti di cui al comma 6-bis, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio

inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

6-sexies. Le previsioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano anche al personale indicato al comma *6-bis* che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6-septies. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

6-octies. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

6-nonies. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma *6-bis*, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

6.0.1

UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

4. I dipendenti di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

5. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

7. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

8. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 1, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

Art. 7

7.1

DAMANTE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5"

7.2

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, sostituire le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» con le seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus».

7.3

DAMANTE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole "che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio".

7.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" sono sostituite dalle seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.5

DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.6

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione"

7.7

LIRIS, SIGISMONDI, MENNUNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le economie restano nella disponibilità della Regione, nel rispetto del criterio di riparto territoriale e regionale e possono essere impiegate dalle Regioni per finanziare interventi di sviluppo; solo in caso di raggiungimento degli obiettivi su detti, le regioni possono utilizzare le economie anche per il cofinanziamento dei programmi europei.»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'entità delle economie e delle premialità sono riconosciute ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2.».

7.8

NAVE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "delle Regioni" aggiungere le seguenti "e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

7.9

PARRINI, GIORGIS

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

Art. 8

8.1

BASSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: "anche realizzati da grandi imprese" con le seguenti: "realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e hub tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";*

b) *al comma 2 sostituire le parole: "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" con le seguenti: "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre".*

8.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «anche realizzati da» inserire le seguenti: «piccole e medie imprese e da».

8.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "lo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

8.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.5

PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità";

b) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento", aggiungere le seguenti: "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" e al quarto periodo, dopo le parole "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.9

DAMANTE

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" sono inserite le seguenti "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

8.10

AMBROGIO

All'articolo 8, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6 bis Al fine di rafforzare la capacità di innovazione e ricerca delle imprese nel campo della intelligenza artificiale, favorendo il trasferimento tecnologico e promuovendo alleanze per l'innovazione anche con i Paesi in via di sviluppo rientranti nel Piano Mattei, è istituita una Piattaforma denominata "Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile", presso la fondazione di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Agli oneri pari a 1 milioni per l'anno 2024 e 3 milioni annui a decorrere dal 2025 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate alla fondazione ai sensi dell'art. 62 bis, comma 11, del predetto decreto.

6 ter Con l'obiettivo di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 1, all'art. 62-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 62-*bis* è sostituita dalla seguente: «Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole "nel settore dell'automotive" sono sostituite dalle seguenti " nel campo dell'intelligenza artificiale" e le parole "Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale" sono sostituite dalle seguenti "Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali";

c) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «nonché di organizzazioni internazionali»

d) al comma 6, secondo paragrafo, dopo le parole comunità scientifica sono aggiunte le parole «e dell'industria» e dopo il termine «nazionale» sono aggiunte le seguenti «e internazionale.».

e) al comma 8, primo paragrafo, le parole «nel settore dell'automotive» sono sostituite da «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria».

Art. 9

9.1

DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.»

9.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. Il quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2024, è abrogato.»

9.0.2

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-*septies*, aggiungere il seguente:

«8-*octies*. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinqies*, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 120 giorni, secondo le modalità di cui al comma 8.»

Art. 10

10.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: « previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» e sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.2

DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole "all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su richiesta della regione interessata".

10.3

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";*

b) *al comma 2, dopo le parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" inserire le seguenti ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,";*

10.4

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» inserire le seguenti: « pari al 20 per cento.»

10.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della

regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.9

DAMANTE

Sopprimere il comma 2.

10.10

DAMANTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi proposti dalle Regioni, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo

1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il termine di 30 giorni.".

10.11

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede,» aggiungere le seguenti: « previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.12

LIRIS, AMBROGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, per gli interventi oggetto di finanziamento nell'ambito del bando «Sport e Periferie 2020», che non hanno generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, ma per i quali è intervenuta proposta di aggiudicazione entro il 28 febbraio 2023, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione con le amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, può essere disposta un'assegnazione, pari alle quote di contributo originariamente assegnate con decreto del Capo del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2022, di approvazione delle graduatorie riferite al predetto bando «Sport e Periferie 2020», in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le di-

sposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.»

10.13

LIRIS, SIGISMONDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «di spese di investimento».

10.14

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di spese di investimento";*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5 bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5 ter. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo so-

stenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord."

10.15

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sopprimere le parole "spese di investimento";

b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1 , comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1 , comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023."

10.16

DAMANTE

Al comma 5, dopo le parole "a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento" inserire le seguenti "e di spesa correnti".

10.17

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» con le seguenti: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.18

DAMANTE, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Al fine di scongiurare la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi 272-275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, volta a consentire l'approvazione, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'importo complessivo pari a euro 2.318.000.000, di cui 718 milioni di euro imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 1.600 milioni di euro imputati sulla quota afferente alla Regione siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020 è rifinanziata secondo le annualità di seguito indicate:

a) quanto a 718 milioni di euro: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 148 milioni di euro per l'anno 2029;

b) quanto 1.600 milioni di euro: 103 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

5-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) le risorse di cui al comma *5-bis*, sono assegnate a Regione siciliana e Regione Calabria per il finanziamento di interventi prioritari per l'adeguamento e il potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari, al e il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a per favorire l'inclusione sociale.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, valutati nel limite massimo di euro 173 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 1340 milioni di euro per l'anno 2028 e 505 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma *5-quinquies*.

5-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è incrementata, a decorrere dall'anno 2025, del 10 per cento

annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina".».

10.19

DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione."

10.20

TESTOR, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma."

10.21

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma".

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.»

10.22

DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole "è consentito," sono inserite le seguenti "esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 5. Modifiche successive sono possibili".

10.23

LOTITO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 697 della legge 197/2022, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"."

10.24

LOTITO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e) del presente decreto, nonché per garantire l'implementazione di quanto previsto dall'Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2024, le risorse rinvenienti da economie, riprogrammazioni e minori spese del PSC 2000-2020 della regione Calabria possono essere utilizzate per l'attuazione dell'aiuto di stato SA.108998 di cui alla Decisione finale C(2023) 6283 del 21.9.2023."

10.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

10.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5 - bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";

c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.»

10.0.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";

c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

10.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

("Abolizione sanzioni certificazione finale Covid)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.?

10.0.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, co 3-bis"

Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.0.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.6

DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della

legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027.”

10.0.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, anche alla luce delle problematiche di avvio della nuova piattaforma telematica all'uopo allestita da Sogei Spa, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Art. 11

11.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

1) Al comma 2, sostituire le parole: « Il Fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;

2) Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « del fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « di cui al comma 2»

3) Sopprimere il comma 4;

4) Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziato sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole: "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".;

c) sostituire il comma 4, con il seguente: "4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da rea-

lizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese

disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1 ter è così sostituito:

"1. L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

"1 quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1 *sexies* le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".

11.3

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziare sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero

del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

- 1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
- 2) dell'estensione delle superfici territoriali;
- 3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;
- 4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;
- 5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
- 6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

- 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
- 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
- 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- 4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.»;

c) il comma 1-ter, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si

provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediate corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediate riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036.»;

d) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

e) il comma 1-*quinqües* è abrogato;

f) al comma 1-*sexies*, le parole «dal terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti «dall'ultimo periodo»;

g) al comma 2, le parole «sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «gli».

11.4

NICITA

Al comma 1 dopo la parola: "nazionale," inserire le seguenti: "di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'art. 119 comma 6,"

11.5

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui al comma 1» con le seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».

11.6

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.8

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI, MENNUNI

Al comma 2, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima delle parole «e relativi a infrastrutture» inserire le seguenti: «, nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.9

DAMANTE, PIRRO

Al comma 2, dopo le parole "Sicilia, Sardegna" inserire le seguenti ", con priorità nei territori dei Comuni in cui sono allestiti punti di crisi per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

11.10

LOREFICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «aeroportuali, idriche» aggiungere le seguenti «dando priorità agli interventi concernenti l'intermodalità.»;

2) sostituire le parole «possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o» con le seguenti «devono prioritariamente consistere»;

b) al comma 3, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente «7-bis) della presenza, nel territorio su cui insiste l'intervento di aree di crisi industriale, di siti di interesse nazionale per le bonifiche, di aree della Rete Natura 2000 con relativi Piani di gestione approvati»;

11.11

PARRINI, GIORGIS

Al comma 2, dopo la parola: «assistenziali» inserire le seguenti: «, per la cura dell'infanzia» e

Al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «servizi educativi, sanitari o assistenziali» con le seguenti: «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici».

11.12

DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.13

PIRRO, MARTON

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonchè garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis» e sostituire le parole: «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.14

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente "2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20233. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b) al comma 3) lettera c) aggiungere, in fine, il seguente numero "3-bis.) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e seguenti., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.".

11.15

DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.16

LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:

"Al fine di sostenere e rafforzare il piano di delocalizzazione già previsto dalla struttura commissariale di Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia e superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e sismici del 21 agosto 2017, si provvede all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, attraverso l'utilizzo di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 1. Il piano ha ad oggetto anche la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali".

11.17

DAMANTE

Al comma 3, sostituire la parola: « adottato » con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

11.18

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281:» inserire le seguenti: «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore.».

11.19

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.20

PIRRO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti "ovvero l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana"

11.21

TOSATO, SPELGATTI, PIROVANO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3 lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.23

MENNUNI, NOCCO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.24

LOTITO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) alla lettera c) al punto 1) premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lett. b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali";

b) al comma 3 lett. c) prima del punto 1) di cui all'elenco inserire il seguente: "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.26

NOCCO, LIRIS

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) al comma 3, lettera c) prima del punto 1) inserire il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.27

DI GIROLAMO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti "sentiti gli enti locali";*
 - b) *alla lettera c) premettere il seguente numero "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".*
-

11.28

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale responsabile" inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

11.29

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 3, lettera c), al numero 1), premettere il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.30

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3) lettera c) aggiungere il seguente punto:

3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.

11.32

DAMANTE, PIRRO

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente "3-bis) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento rispetto al rischio di spopolamento del territorio, determinato sulla base dei seguenti indicatori: densità abitativa (per Km²); tasso di crescita naturale (per 1.000 residenti); tasso migratorio totale (per 1.000 residenti); indice di vecchiaia (%); quota % di popolazione in età attiva;".

11.33

NATURALE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti "*, inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente "3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Re-*

silenza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

11.34

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

11.36

PARRINI, GIORGIS

Al comma 8, sostituire le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

11.37

DAMANTE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

8-ter. Il Fondo di cui al comma *8-bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma *8-bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e *17-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma *22-bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *22-bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.38

DAMANTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una poli-

tica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "*e-bis*) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

11.0.1

MATERA, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, al comma 143, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "I termini per gli interventi di cui al primo periodo che scadono tra il 18 ottobre 2023 e il 30 aprile 2024 sono comunque prorogati di ulteriori sei mesi".

11.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

L'articolo 38 bis, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 è così modificato:

a) Dopo le parole: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo"*, sono aggiunte le seguenti: *"anche articolati in più giornate"*

b) Le parole *"e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."* sono sostituite dalle seguenti: *"Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."*

11.0.3

Sabrina LICHERI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 12

12.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Sopprimere il comma 2

12.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 3

12.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti parole ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto"

12.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.6

Sabrina LICHERI, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata, rispettivamente, alla Regione di Sardegna e alla Regione Sicilia.»

12.0.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis - 1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

12.0.2

RUSSO, POGLIESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di spese di personale etero finanziate)

1. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse.

2. Le spese di personale finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato coperte integralmente da specifico finanziamento previsto da apposita normativa a carico di altri soggetti pubblici possono essere effettuate in deroga ai vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa. A tal fine gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Nei comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, le spese di personale per le assunzioni integralmente finanziate di cui al comma 2 possono essere effettuate in deroga all'art. 267e all'art. 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in deroga agli ulteriori vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. Per tali spese gli Enti durante la procedura di risanamento procedono all'assunzione dell'impegno di spesa corrispondente nei modi e nei termini di cui all'art. 250, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

Art. 13

13.1

LOREFICE

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "più sviluppate" sono sostituite dalle seguenti "meno sviluppate".

13.2

POTENTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» e aggiungere infine il seguente periodo: "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

b) al comma 2, le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2024".

c) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2024".

13.3

LOTITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il contributo, sotto forma di credito di imposta di cui al comma 1, è concesso altresì, secondo le medesime modalità, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato realizzati nella Zona Economica Speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logisti-*

ca Semplificata di cui al comma 1 della presente legge. In deroga a quanto disposto dal comma 100, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il contributo è concesso anche ai soggetti che operano nei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE».*

13.4

PUCCIARELLI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

b) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

13.5

MARTELLA, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: « 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

MARTELLA, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

13.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.8

LOTITO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.9

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti "emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

13.10

DAMANTE

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

13.0.1

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 dopo le parole «più sviluppate,» sono inserite le parole «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,».

2. Ai fini dell'istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2024, n. 40 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Art. 14

14.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020"

14.2

PARRINI, GIORGIS

Al comma 2, sopprimere le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020».

14.3

CALANDRINI, LIRIS

Al comma 3, lettera b) dopo l'ultimo periodo e prima della chiusura del virgolettato, è inserito il seguente periodo:

«L'Autorità competente per la VIA provvede a quanto stabilito dal periodo precedente attraverso la sottocommissione VAS che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza di quest'ultima. Per l'organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR E PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC.»

14.4

LOREFICE

Sopprimere il comma 4.

14.5

LOREFICE

*Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. L'articolo 14-*quater* del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è abrogato."*

14.6

LOTITO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al quarto periodo, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità» e le parole: «una unità» sono sostituite dalle seguenti: «due unità»;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.»;

d) al tredicesimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 181.404 di euro per l'anno 2024 e di 544.213 euro per

l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

14.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.0.1

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di rafforzare il progetto: "INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016" previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata, fino all'anno 2027, la somma pari al 2 % della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, assegnata alle Amministrazioni centrali. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a iniziative e misure finalizzate alla ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, in coerenza con gli obiettivi e le strategie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e del PNC per le aree sisma 2009 e 2016, secondo principi di complementarità e di addizionalità. All'assegnazione del contributo di cui al presente comma si provvede con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità alla governance di cui all'articolo 14-*bis* comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. La cabina di coordinamento individua il cronoprogramma finanziario e procedurale nonché i programmi unitari di intervento articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione si provvede, d'intesa con la Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14.0.2

NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alla realizzazione delle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n.887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022- 2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive ai Passaggi a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree, possono essere considerati progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»»

14.0.3

LOREFICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.4

DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) da un componente designato dal sin-

daco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale.»."

14.0.5

NICITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.6

NICITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

NICITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni di cui vadano in deroga per i medesimi anni.

14.0.8

NICITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019

14.0.9

NICITA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione.

Art. 15

15.1

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis: " Al fine di assicurare la continuità delle attività delle imprese che forniscono in ambito locale servizi media audiovisivi attraverso la trasmissione in tecnica digitale, all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Il termine di efficacia delle autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri decorre da quando ha inizio la possibilità effettiva e operativa di trasmissione in modalità digitale terrestre, con lo spegnimento definitivo del segnale analogico e la contestuale migrazione sul sistema di distribuzione digitale terrestre.»"

15.2

PARRINI, GIORGIS

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale».

15.3

GASPARRI, LOTITO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 novembre 2024, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di euro 4.900.000, e a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 3.750.000 euro. A decorrere dal 2025 il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 8.950.000 euro annui. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.150.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 2.650.000 euro annui."

15.4

GARAVAGLIA, BORGHESI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i cui obiettivi e politica di investimento siano coerenti con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5 e nel Regolamento del Patrimonio Destinato di cui al comma 6, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel

limite del quarantanove per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; il restante cinquantuno per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato."

4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del comma *4-bis* del presente articolo, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" prevista dal comma *5-bis* dell'articolo 27, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma *4-bis* del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono le ulteriori condizioni e modalità degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.».

15.5

LOTITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"*4-bis.* La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.6

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"*4-bis.* La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

15.8

NOCCO, LIRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo la parola "autoconsumo" aggiungere le seguenti: "anche tramite impianti a distanza";

15.9

NOCCO, LIRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4.bis- All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sostituire le parole "ad eccezione delle biomasse" con le seguenti «includere le biomasse in conformità a quanto dalla Direttiva 2023/2413 c.d. RED III;»

15.10

PAROLI, LOTITO, ROSSO, ZANETTIN, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO, FAZZONE, GALLIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento, l'autorizzazione di spesa di cui al fondo indicato all'articolo 1, comma 551, della citata legge n. 213 del 2023, è ridotta di euro 1.900.000 per l'anno 2024, di euro 2.205.172 per l'anno 2025 e di euro 2.205.000 per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati successivamente alla emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.»

15.0.1

ROMEO, CENTINAIO, MARTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TOSATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Ai fini dello sviluppo del settore economico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi

turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

"Art 37-bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione dell'indennizzo

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."
b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-*bis*."

4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

15.0.2

CALANDRINI, SILVESTRONI, SALVITTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità".

15.0.3

LIRIS, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2, dell'articolo 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità."

15.0.4

MATERA, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Proroga termini per aggiudicazione lavori)

1. Per i contributi assegnati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'annualità 2020,

i termini per aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche sono prorogati al 30 giugno 2024."

15.0.5

MATERA, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Fissazione del termine per affidamento lavori)

1. L'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, 205, è sostituito dal seguente:

"**857.** Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 giugno 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo."."

15.0.6

LOTITO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall'art. 3, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni

di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".».

15.0.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

15.0.8

MATERA, MENNUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza al 31 maggio 2024, sono prorogati al 31 luglio 2024, e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1,

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite da "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-*bis* nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".

15.0.9

CALANDRINI, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-*bis*.

(Accordi pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente articolo, garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

15.0.10

MENNUNI, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 15-*bis***

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei contratti di sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti, una quota

delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai contratti di sviluppo stessi.

2. In assenza di fondi disponibili, è comunque autorizzato l'avvio delle istruttorie dei contratti di cui al comma 1, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità.»

15.0.11

Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi

sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'inserimento al lavoro» inserire le seguenti: «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.3

PIRRO

Al comma 1, dopo le parole «e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, in coerenza con l'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,».

16.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

16.0.1

DE PRIAMO, MANCINI, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

16.0.2

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro."

Art. 17

17.1

CANTALAMESSA

Al comma 1, sostituire la parola: «localizzate» con le seguenti: «la cui sede operativa è localizzata».

17.2

POTENTI

Al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale».

17.3

LIRIS, AMBROGIO

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "o società di professionisti o studi associati."

17.4

PIRRO

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

17.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.6

POTENTI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «disoccupati» aggiungere le seguenti: «da almeno sei mesi».

17.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.8

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.»

17.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. del 2017".

17.14

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

17.15

CANTALAMESSA

Al comma 6, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

17.16

PIRRO

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

17.17

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro», e sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

17.20

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

17.21

PARRINI, GIORGIS

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord Italia».

17.0.1

MANCINI, LIRIS

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis

(Modifiche alla disciplina dell'ISCRO)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n.213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: " L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite con: " L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

b) Dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13."

Art. 18

18.1

MANCINI, LIRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "legge 3 agosto 2017, n. 123" sono aggiunte le seguenti ", di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) Al comma 7, lettera c), le parole "fino a 200.00 euro" sono sostituite dalle parole "fino a 200.000 euro".

Conseguentemente

a) All'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La partecipazione alle attività di formazione e di accompagnamento previste dall'articolo 17, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 4, lettera a) determina l'attribuzione di una specifica premialità in caso di presentazione della domanda per l'accesso agli incentivi previsti dalla lettera c) dei medesimi articoli. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attribuzione della premialità, i termini e le modalità di attivazione, erogazione, attestazione delle attività di formazione e di accompagnamento, nonché i requisiti per l'indivi-

duazione dei soggetti attuatori delle misure di formazione e di accompagnamento di cui al primo periodo."

b) All'articolo 22, comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"L'esonero contributivo di cui al presente comma è altresì riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7".

c) All'articolo 23, comma 2, dopo le parole "adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016".

d) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole "per il Mezzogiorno e" sono aggiunte le seguenti: "dei territori ricadenti comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nonché al fine di".

18.2

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, sostituire la parola: "localizzate", con le seguenti: "la cui sede operativa è localizzata"

18.3

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» inserire le seguenti: «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole: « 49,5 milioni di euro» con le seguenti: « 59,5 milioni di euro» e le parole: « 445, 5 milioni» con le seguenti: « 500 milioni»;*

- *Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

a) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;*

18.5

POTENTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, dopo le parole: "apertura di partita IVA", inserire le seguenti: "nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale,"

18.6

LIRIS, NOCCO

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "società di professionisti o studi associati."

18.7

PIRRO

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

18.8

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.9

LIRIS, MENNUNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b)-bis soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»;
 - 2) al comma 5, dopo le parole: «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,»;
 - 3) al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
 - i. sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»;
 - ii. sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».
-

18.10

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"
- b) al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le associazioni imprenditoriali,"

c) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro"; e le parole: "50.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro"

18.11

LOTITO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"

2) al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le Associazioni imprenditoriali,".

3) al comma 7, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola: "40.000" con la seguente: "50.000"; nonché la parola: "50.000" con la seguente: "70.000".

18.12

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,».

c) al comma 7, lettera a),

1) al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000»

18.13

LOREFICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quarantacinque anni»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 524 milioni di euro per l'anno 2025»;

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 900,5 milioni di euro complessivi, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2024 e 798,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

18.14

NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quaranta anni»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «56,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 509 milioni di euro per l'anno 2025»;

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 870,5 milioni di euro complessivi, di cui 87 milioni di euro per l'anno 2024 e 783,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

18.15

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, dopo le parole "i giovani di età inferiore ai trentacinque anni", inserire, «e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età»

18.16

NAVE

Al comma 3, dopo le parole: «trentacinque anni di età» inserire le seguenti: «, residenti nei territori di cui al comma 1 e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della richiesta di finanziamento»

18.17

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «ricostruzione sisma 2016» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

18.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

c) Al comma 5, dopo le parole "ricostruzione sisma 2016" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

18.23

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

18.24

RUSSO, LIRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

18.25

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 6, dopo la parola "vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

18.26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.28

PIRRO

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

18.29

PARRINI, GIORGIS

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.30

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 7, alla lettera a) dopo le parole "avvio di attività di cui al comma 2", inserire le seguenti; "che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche"; e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a

fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.31

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: "al 75 per cento", con le seguenti: "fino al 60 per cento e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.32

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrano nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.33

PARRINI, GIORGIS

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», ovunque ricorrono, con le seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.34

NAVE

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e operativa»

18.35

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»».

18.36

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:

a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.

In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123."

18.37

PIRRO, DAMANTE

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole «Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e».

Art. 19

19.1

LIRIS, MENNUNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

19.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

Art. 20

20.0.1

LIRIS, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis
(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.2

DREOSTO, PUCCIARELLI, Claudio BORGHI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis
(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis
(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

20.0.5

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Riapertura termini indennità TPL)

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.7

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «*b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».*».

20.0.8

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o col-

legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. La lettera b), del comma 29, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituita dalla seguente:

«b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.9

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne*

dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.".»".

20.0.10

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni a tutela dei lavoratori del numero di pubblica utilità 1500)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono assumere, a tempo indeterminato o determinato, tale personale, anche qualora non più in servizio, nel limite delle facoltà assunzionali previste. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. Al personale di cui al comma 1 è, comunque, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

Art. 21

21.1

POTENTI

Al comma 1, dopo le parole: «persone disoccupate» inserire le seguenti: «da almeno sei mesi».

21.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per i dipendenti assunti a tempo interminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

21.3

POTENTI

Sopprimere il comma 3.

21.4

DAMANTE

Al comma 4, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

21.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.6

PIRRO

Al comma 4, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

21.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

21.8

NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

b) al comma 7, al terzo periodo, sostituire le parole "e al Ministero dell'economia e delle finanze" con le seguenti: ", al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR";

Art. 22

22.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

b) Al comma 2, le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato", sono soppresse.

c) Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

22.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito mini-

mo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

22.5

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «da tempo determinato a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";
 - b) al comma 2, sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";
 - c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.".
-

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";
 - b) al comma 2 sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";
 - c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".
-

22.10

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: "100 per cento" con le seguenti: "50 per cento";*

b) *Al comma 2, sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";*

c) *Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

"11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis: "le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato".

22.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.13

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

22.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato."

22.15

FREGOLENT

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.17

CANTALAMESSA, BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi".

22.18

LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 3, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi».

22.19

LOTITO

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.20

LOTITO

Al comma 3, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

22.21

CLAUDIO BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.22

LIRIS, MENNUNI

Al comma 3, dopo le parole: "che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.23

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.»

22.24

POTENTI

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

22.25

NATURALE

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei

territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

22.26

PIRRO, DAMANTE

Al comma 10, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

22.27

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 10, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

22.28

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.29

PIRRO

Al comma 10, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire

le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.».

22.30

PARRINI, GIORGIS

Al comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità»;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

22.31

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

22.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis."

22.0.2

LOTITO

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono sostituiti con i seguenti:

"5-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-*bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-*bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma

di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-*bis*."»

22.0.3

MENNUNI, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale)

1. Al fine di dare attuazione al servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale misura di sviluppo civico, miglioramento delle competenze e apprendimento non formale dei giovani, il fondo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»

22.0.4

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Bonus Giovani per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascu-

no degli anni dal 2024 al 2026 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato "buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci".

2. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci sono disciplinate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), e consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla condotta di locomotori.

3. Il buono per il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 è riconosciuto per una sola volta in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni che intendono conseguire l'abilitazione presso i centri di formazione riconosciuti dall'ANSFISA o presso le imprese ferroviarie, per un valore di 2.000 euro che non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2% dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

Art. 23

23.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condi-

visione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.2

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Bonus donne)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sopprimere le seguenti parole: "di tre o più figli".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 181 è soppresso.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;
- b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

23.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.5

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "le lavoratrici di cui al comma seguente" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato delle stesse da tempo determinato a tempo indeterminato";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente "4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

23.6

MISIANI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" e dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo

parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale."

23.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

23.13

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI

Al comma 2, dopo le parole «Speciale unica per il Mezzogiorno» e prima delle parole «, ammissibili ai finanziamenti» inserire le seguenti: «nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 4».

23.14

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole "residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" sopprimere le seguenti: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"

23.15

FREGOLENT

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.16

CANTALAMESSA, BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, sopprimere le parole: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea".

23.17

LIRIS, MENNUNI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.18

PARRINI, GIORGIS

Al comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» con le seguenti: «, nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole: «annualmente individuate» con le seguenti: «annualmente individuati».

23.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.20

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il limite di spesa relativo ai benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

23.21

FREGOLENT

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.23

CANTALAMESSA, BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

23.24

MENNUNI, LIRIS

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.».

23.25

LOTITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.26

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

b) dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

23.27

NATURALE

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

23.28

DAMANTE

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

23.29

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 7, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

23.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".*

23.31

PIRRO

Al comma 7, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

23.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24

24.1

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente* «1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, dal 1° settembre 2024 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di la-

voro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente* «2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro o unità produttiva sia situata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

24.2

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole* «al 31 dicembre 2025»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente* "7-bis. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti nei limiti di spesa di 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 294,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 2027, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

24.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.6

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

24.7

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti:
"o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato"*

24.8

CANTALAMESSA, BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti:
"o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato".*

24.9

MENNUNI, LIRIS

*Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti:
«o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato».*

24.10

LOTITO

*Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti:
"o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato"*

24.11

FREGOLENT

*Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti:
«o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato»*

24.12

PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

b) dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

24.14

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti «trentasei mesi»;*

b) *al comma 7:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole "e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "294,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028";*

2) *al quarto periodo, dopo le parole "2021-207," inserire le seguenti "e a ulteriori 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".*

24.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti: «per un periodo massimo di trentasei mesi».

24.16

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti "trentasei mesi".

24.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti: "36 mesi".

24.18

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.20

BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, sostituire le parole «occupano fino a 10 dipendenti» con le seguenti: «occupano fino a 250 dipendenti»

Conseguentemente, al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e di 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e a 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

24.21

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "fino a «10» con le seguenti «fino a 50».

b) dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 150 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici-

ci che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

24.22

LIRIS, MENNUNI

Al comma 2, dopo le parole: "che assumono presso una sede o unità produttiva" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.23

LOTITO

Al comma 2, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

24.24

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.25

LIRIS, AMBROGIO

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.26

BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.27

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.28

POTENTI

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

24.29

PIRRO, DAMANTE

Al comma 10, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

24.30

DAMANTE

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

24.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.32

PIRRO

Al comma 10, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.».

24.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.34

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

24.0.1

LOTITO

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: "8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.»

24.0.2

ZULLO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.»

24.0.3

ZULLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

I . All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , le parole: ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

24.0.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato."

24.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1) E' abrogato il comma 7 dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108".

24.0.6

CANTALAMESSA, BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"24-bis (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando

fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.7

LOTITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.8

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.9

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24.0.10

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.11

LOTITO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.12

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei predetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

Art. 25

25.1

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «sono iscritti d'ufficio» con le seguenti: «sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta»;
- b) sopprimere il comma 2.

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al Comma 1, dopo le parole "sono iscritti", sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".
- b) il comma 2 è abrogato

25.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.5

DAMANTE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,«.

25.6

MENNUNI, LIRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152».

25.7

FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "I-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti ", nonché dei richiedenti Supporto formazione e lavoro".

25.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

25.11

MAZZELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1."

25.0.1

Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.2

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

25.0.3

DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito

il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.4

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio delle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.5

Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di Indennità di malattia per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

25.0.6

MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Rifinanziamento fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

Art. 26

26.1

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, all'alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego".*

26.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" inserire le parole "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a) dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

b) Al comma 2, dopo le parole "nazionali e internazionali" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

c) Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".

26.5

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»

b) al comma 2 dopo le parole «nazionali e internazionali» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»

c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.».

26.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.7

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le modalità di accesso» inserire le seguenti: «al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa».

26.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informa-

zioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.".

26.9

PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

26.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego."

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori".

26.13

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti "e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" sono inserite le seguenti ", individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto".

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le parole ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.15

DAMANTE

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.16

ENRICO BORGHI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «presente articolo» inserire le seguenti «, ad esclusione dei commi da 6-bis a 6-quater».

26.17

PIRRO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente: «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: « 7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.19

BERGESIO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.20

BERGESIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2.000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.21

LIRIS, AMBROGIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.1

MANCINI, LIRIS

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Incremento del Fondo Risorse decentrate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di politica del lavoro e di inclusione, finanziati dai fondi nazionali ed europei, nonché per l'attuazione del PNRR, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incrementato di euro 5.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2026, nell'ambito del programma "Fondi di Riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali."

Art. 27

27.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" aggiungere le seguenti: "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le parole ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.6

PIRRO

Al comma 2, dopo le parole: «criteri di partecipazione» inserire le seguenti: «a partire dalla compresenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.»

27.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta."

27.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori";*
 - b) sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi";*
 - c) dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".*
-

27.11

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori".

27.12

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi".

27.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" con le seguenti "da almeno un anno".

27.14

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.0.1

LORENZIN

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno."

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.

27.0.2

PIRRO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga del Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.0.3

LOTITO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.4

MANCINI, LIRIS

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis

(Interventi di welfare aziendale per i dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, in attuazione al dpcm n. 230 del 22 novembre 2023, alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita lavoro. I risparmi conseguiti, previa verifica da parte degli organi di controllo, possono essere utilizzati, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dall'anno 2025, al fine di incrementare i servizi ai dipendenti negli ambiti della conciliazione vita lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile nell'ambito degli interventi di welfare integrativo.

Art. 28

28.1

LIRIS, AMBROGIO

Al comma 1, i capoversi "10" e "12" sono sostituiti dai seguenti:

"10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e negli appalti privati, verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del committente dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente".

28.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: "Negli appalti pubblici" inserire le seguenti: "di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.3

LIRIS, MENNUNI

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.4

FREGOLENT

Al comma 1, capoverso comma «11.», dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.5

LIRIS, AMBROGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nei cantieri pubblici e privati, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, di Direzione Lavori e di Collaudo, non possono essere svolte da soggetti che ricoprono incarichi di dipendenza, ancorché in part-time ed anche se in misura minore del 50%».

28.0.1

PIRONDINI, PATUANELLI, SCARPINATO, LOPREIATO, MAZZELLA, CASTELLONE

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 28-bis

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art.589-quater (*Omicidio sul lavoro*). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 28-ter

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 590-*septies* (*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime*) Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

«Art. 28-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;*

b) *dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: «Art.20-bis: (Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.*

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

c) *all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:*

- 1) eliminare il rischio alla fonte;
- 2) adottare misure di protezione collettive;
- 3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

d) *all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli*

infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale».

«Art. 28-*quinqüies*

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater*»;
- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

«Art. 28-*sexies*

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-*quater*) è inserita la seguente: «m-*quater*.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-*quinqüies*) è inserita la seguente: «m-*quinqüies*.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;
- c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;
- f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-*bis*,» sono inserite le seguenti: «590-*septies*,»;
- g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: «1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

«Art. 28-*septies*

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;
- b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della

salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;

c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,».

«Art. 28-*octies*

(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

«Art. 28-*novies*

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

«Art. 28-*decies*

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

28.0.2

TURCO, PATUANELLI, PIRONDINI, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della di-

rezione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 28-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

«Art. 28-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 28-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*I-ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

«Art. 28-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)*

- 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 28-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

«Art. 28-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico,

un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 28-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 28-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

28.0.3

PATUANELLI, MAZZELLA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predisponde una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

28.0.4

TURCO, PATUANELLI, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione

sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento

economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)* un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a)* valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c)* individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.".

28.0.5

TURCO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Adeguali salariali)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

28.0.6

TURCO, PATUANELLI, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.7

MANCINI, LIRIS

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19)

1.All'articolo 29, il comma 15 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

2.All'articolo 29, il comma 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0, in deroga per le annualità 2027 e 2028 a quanto disposto dal DL 19/06/2020 n. 34 e s.m.i. art. 242 comma 7 subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi."

28.0.8

PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trienna-

le 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

28.0.9

PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.

28.0.10

PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha

in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.0.11

ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso formativo inerente alle «16 ore MICS» deve prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.".

28.0.12

PIRRO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni»)

1. Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni », con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.13

LOTITO

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28-bis

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore

MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

28.0.14

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 162, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al comma 495, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».*

28.0.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente :

"Articolo 28 - bis

(Proroga utilizzo lavoratori socialmente utili)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.16

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga della possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere lavoratori socialmente utili nei limiti delle risorse stanziare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 29

29.1

MARTI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le

parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-ter. All'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta".

29.2

DAMANTE

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo "L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica."

29.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, a decorrere dall'anno 2024-2025 le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, pos-

sono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3-ter. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma *3-bis*.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al comma 3».

29.4

PIRONDINI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «possono stipulare,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 16 aprile 2024,» e sostituire le parole: «15 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»

conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "30,854 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "16,854 milioni"

29.5

PIRONDINI

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno 2024" con le seguenti: "30 giugno 2026";

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "271,5 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "257,5 milioni"

29.6

PIRONDINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "31 dicembre"

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "74,05 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "60,05 milioni"

29.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazione:

a) sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024", con le seguenti "fino al 30 giugno 2024";

b) dopo le parole "alle graduatorie di istituto.", aggiungere il seguente periodo "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati hanno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024.";

c) aggiungere infine il seguente periodo: "Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

29.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" con le parole "fino al 30 giugno 2024".

29.9

PIRONDINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "30 giugno".

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "24,684 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "10,684 milioni"

29.10

MARTI

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.11

BUCALO, LIRIS

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati avranno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024."

29.13

PARRINI, GIORGIS

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601».

29.14

CASTELLI, LIRIS, SIGISMONDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Gli interventi e i piani in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono estesi ai territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti previsti dalle dotazioni e dalle relative autorizzazioni di spesa.».

29.15

OCCHIUTO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2024/2025»

29.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato."

29.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) "I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato"

29.18

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasformati - per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 - in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

29.0.1

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Disposizioni relative alla International School of Trieste (IST))

All'art. 393 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Sono parimenti riconosciuti a tutti gli effetti i percorsi educativi della scuola per l'infanzia, nonché gli ulteriori servizi educativi di cui

al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, organizzati nell'ambito della International School of Trieste».

29.0.2

CALANDRINI, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo è finalizzato: a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

29.0.3

PIRRO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2023 istituito dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 30

30.1

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro la data del 7 luglio 2024».

Art. 31

31.1

FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "di collaborazione tra ricerca e imprese," inserire le seguenti: "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.3

LIRIS, MENNUNI

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

31.5

PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.».

31.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

31.7

PARRINI, GIORGIS

Al comma 4, sostituire le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» con le seguenti: «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

31.8

MARTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare una maggior aderenza alle proposte programmatiche, in armonia con le varie componenti dell'università, all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) durata della carica di rettore per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta;"

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le modifiche statutarie di cui al comma 1, lettera d) sono adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, il

rinnovo della carica di rettore per un mandato di quattro anni si applica anche ai rettori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

31.9

BUCALO, MENNUNI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

4-*ter*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comma 6, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "La definizione del trattamento economico e giuridico dei titolari di contratto di ricerca, incluso l'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'importo del contratto di ricerca deve essere, in ogni caso, individuato in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati."."

31.0.1

ROSA, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Modifica all'articolo 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150)

1. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: «5-*ter*. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale

a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.»».

Art. 32

32.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.2

SPELGATTI, PIROVANO, TOSATO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.4

MENNUNI, AMBROGIO

Al comma 1, le parole: "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.5

PIRRO

Al comma 1 sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti ", ove necessario, può procedere, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative".

32.6

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" inserire le seguenti ", e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti ", e previa intesa della Conferenza Unificata,".

32.7

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: « evitando ulteriore consumo di suolo»

32.8

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, sostituire le parole: «investimenti 2.1 e 2.2» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Investimento 2.1 e Investimento 2.2» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

32.9

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.10

DAMANTE

Al comma 2, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto«.

32.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

32.12

PIRRO

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

32.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.14

PARRINI, GIORGIS

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo,».

32.15

DAMANTE

Al comma 2, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: « secondo periodo,».

32.16

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non

ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-ter. Ai fini di cui al comma *2-bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune,

o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis*.

32.17

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio- economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.18

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio- economico e del disagio abitativo, la dotazione la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.19

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, in caso di acquisto del diritto di superficie, anche con riferimento alle somme corrisposte in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;»

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

32.20

LIRIS, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

32.21

MARTELLA

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:"2-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

32.0.1

MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.»

Art. 33

33.1

DAMANTE

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto «.

33.2

DAMANTE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti».

33.3

LOTITO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti»

33.4

LIRIS, MENNUNI

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole».

33.5

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle", inserire le seguenti: "micro e piccole"

33.6

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole»

33.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.8

DAMANTE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nel rispetto della funzione produttiva.».

33.9

NICITA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.12

PARRINI, GIORGIS

Al comma 3, sostituire le parole: «aree di cui al comma 1» con le seguenti: «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),».

33.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

33.0.1

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi *1055-bis* e *1055-ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai

precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.2

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

*(Disposizioni in materia di investimenti per
la promozione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti".»

33.0.3

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».

33.0.4

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo."»

33.0.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.6

LOTITO

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.".».

33.0.7

MISIANI, BASSO, NICITA, LORENZIN, MANCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale

ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33.0.8

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis
(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33.0.9

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono

ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di eu-

ro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.10

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di

conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.11

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese de del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33.0.12

AMBROGIO, LIRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. A fronte della diminuzione delle presenze turistiche, nei periodi dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei comuni montani degli Appennini, le somme non utilizzate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per una quota pari a euro 14.687.659,24, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per l'anno 2024, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e destinate in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

2. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nei periodi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

3. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

33.0.13

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita,

incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.14

ROMEO, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro, per l'anno 2024, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ; quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

33.0.15

ROMEO, CENTINAIO, PIROVANO, STEFANI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 33-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del percorso di visita della Certosa di Pavia;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare «Ex Matteo Rota» di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

33.0.16

MELCHIORRE, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis

*(Rafforzamento della operatività istituzionale della
Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)*

1. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

Art. 34

34.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «adottato», inserire le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»

34.2

PIROVANO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in

luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Conferenza Unificata,";

b) dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti ", sentita la Conferenza Unificata,";

c) dopo le parole "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" inserire le seguenti "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;".

34.5

LOTITO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere

le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.6

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", inserire le seguenti: "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.8

DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole "le politiche di coesione e il PNRR," inserire le seguenti "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

34.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» aggiungere le seguenti: «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.10

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma» con le seguenti: «nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma».

34.11

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35» con le seguenti: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni».

34.12

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;», inserire le seguenti: «la promozione dell'attività delle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), anche con l'adozione di un nuovo modello di finanziamento che permetta di sostenere appieno i costi fissi, attraverso l'organizzazione di stagioni artistiche con una programmazione di qualità, favorendo la delocalizzazione e ampliando lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a target specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;».

34.13

NICITA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" inserire le seguenti: "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Pali e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.14

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In coerenza con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, priorità III, per la realizzazione di una sede distaccata a Messina del MAXXI (Museo Nazionale delle arti del XXI secolo), denominata MAXXI MED e destinata ad essere Polo della creatività contemporanea nel Mediterraneo, si prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione MAXXI, a valere sulle risorse di cui al comma 2.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole "488 milioni di euro", con le seguenti "489 milioni di euro"

34.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

34.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo"*, sono aggiunte le seguenti: *"anche articolati in più giornate"*;

b) le parole *"e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."* sono sostituite dalle seguenti: *"Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata." »*

34.0.2

Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Iniziative per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero)

1. Al fine di promuovere l'arte moderna italiana all'estero tramite la rete delle sedi degli istituti italiani di cultura all'estero, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il triennio 2024-2026, un Fondo denominato «Fondo per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero» con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro annui, destinato ad attività di promozione e iniziative suscettibili di diffondere.

2. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

34.0.3

OCCHIUTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. Al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative, il raggiungimento degli obiettivi PNRR e del Programma Nazionale Cultura, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.»

Art. 35

35.0.1

LIRIS, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard TETRA sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie TETRA e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 549, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 37 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni per l'anno 2025».

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Art. 36

36.1

DREOSTO, Claudio BORGHI, TESTOR

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 3 e 4, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio."»

36.2

DREOSTO, Claudio BORGHI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "di norma" sono soppresse.".

36.3

LOTITO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse".».

36.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".»

36.5

DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"."

36.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante

e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.7

LOTITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.0.1

PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 36-bis.

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio

2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1:

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".

36.0.2

DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR)

1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.

2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.»

Art. 37

37.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:

«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.2

LOTITO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.3

GASPARRI, PAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto."*;

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"31 luglio 2024"*;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole *"31 maggio 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"30 settembre 2024"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31-bis, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32."*

37.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

Al Decreto-Legge 2 marzo 2024 n.19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: *"Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto"*«

2. All'art.33 comma 1 lettera c) le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024".

3. All'art.33 comma 1 lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"

37.0.3

LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

*(Trattamento fiscale della vendita dei
tartufi da parte dei cavaatori occasionali)*

1. All'articolo 34-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente D.P.R. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

37.0.4

GASPARRI, LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

*(Modifiche relative alla disciplina dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno per Roma*

Capitale)

«1. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-*ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta, di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite e di comunicare all'ente preposto, in caso di mancato pagamento, tutti i dati necessari per recuperare l'imposta non assolta.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

37.0.5

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 38

38.1

PARRINI, GIORGIS

Al Titolo II, sopprimere la partizione: «Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti».

38.2

PARRINI, GIORGIS

All'articolo, premettere la seguente partizione: «Titolo III - Disposizioni finali».
